

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	322
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate dalla Commissione</i>)	339

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4. (Parere XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	335
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	338
AVVERTENZA	338

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza della presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.10.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricordo nella seduta di ieri il relatore, onorevole Fiorio, ha presentato alcuni emendamenti. Il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è scaduto alle ore 10: avverto che non è stato presentato alcun subemendamento. Avverto altresì che l'emendamento 55.100 del relatore è stato ritirato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 1.1, invitando al ritiro dell'emendamento Cenni 1.2, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive l'emendamento Cenni 1.1 e ogni emendamento della collega Cenni su cui il Governo e il relatore esprimeranno parere favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cenni 1.1 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Cenni 1.2.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 5.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Parentela 5.1 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 6.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Cenni 6.1. (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Oliverio 8.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro degli emendamenti Ciracì 8.2, 8.3 e 8.7, Schullian 8.5 e 8.4, Ciracì 8.6 e 8.8, Ottobre 8.9 e Schullian 8.10 precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD) riformula il suo emendamento 8.1 nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento Olivero 8.1, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Oliverio 8.1, così come riformulato (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ciracì 8.2, 8.3 e 8.7, Schullian 8.5 e 8.4, Ciracì 8.6 e 8.8, Ottobre 8.9 si intendono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Oliverio 8.1, così come riformulato, mentre l'emendamento Schullian 8.10 si intende assorbito dall'approvazione del medesimo emendamento Oliverio 8.1, così come riformulato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 9.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Fa notare che tale riformulazione offre garanzia ai fini di un adeguato controllo da parte delle regioni. Invita al ritiro degli emendamenti Ciracì 9.2, Schullian 9.3 e 9.4, nonché Pisicchio 9.5, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD) riformula il suo emendamento 9.1 nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 9.1, così come riformulato.

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Taricco 9.1, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 9.1, così come riformulato (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ciracì 9.2 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Taricco 9.1, così come riformulato, mentre gli emendamenti Schullian 9.3 e 9.4 e Pisicchio 9.5 si intendono preclusi.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Oliverio 11.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) riformula il suo emendamento 11.1 nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento Oliverio 11.1, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Oliverio 11.1, così come riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Benedetti 12.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro degli identici emendamenti Ciracì 12.2 e Capozzolo 12.3, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Benedetti 12.1 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento Benedetti 12.1, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Benedetti 12.1, così come riformulato, (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciracì 12.2: si intende che vi abbia rinunciato. Prende atto che i presentatori dell'emendamento Capozzolo 12.3 lo ritirano.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Ciracì 13.2 e 13.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ciracì 13.4.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe ROMANINI (PD) dichiara di ritirare il suo emendamento 13.1.

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Ciracì 13.2 e 13.3: si intende che vi abbia rinunciato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ciracì 13.4.

La Commissione approva l'emendamento Ciracì 13.4 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bargero 14.1, invitando al ritiro dell'emendamento Ottobre 14.2, precisando che altrimenti il parere si intenderebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i deputati Romanini e Oliverio sottoscrivono l'emendamento Bargero 14.1.

La Commissione approva l'emendamento Bargero 14.1 (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Ottobre 14.2 di cui è cofirmatario.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 18.100 invitando al ritiro dell'emendamento Ottobre 18.1, altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 18.100 del relatore (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Ottobre 18.1 di cui è cofirmatario.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferite all'articolo 19.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 19.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 19.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli identici emendamenti Terrosi 21.1 e Ciracì 21.2, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Terrosi 21.1 lo ritirano. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciracì 21.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 22.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 22.1, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 22.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Parentela 22.1 (*vedi allegato*) e 22.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 23.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 23.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 23.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 24.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 24.100, invitando al ritiro dell'emendamento Schullian 24.1, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 24.100 del relatore (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) dichiara di ritirare il suo emendamento 24.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 28.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Taricco 28.1 e Ciracì 28.2, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i deputati Dal Moro e Oliverio sottoscrivono gli identici emendamenti Taricco 28.1 e Ciracì 28.2. Prende atto altresì che i presentatori degli emendamenti Taricco 28.1 e Ciracì 28.2 riformulano i propri emendamenti così come proposto dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Taricco 28.1 e Ciracì 28.2, così come riformulati (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 30.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 30.1 sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zaccagnini 30.2 e Ciracì 30.3.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 30.1.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che il deputato Oliverio sottoscrive l'emendamento Ciracì 30.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zaccagnini 30.2 e Ciracì 30.3 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferite all'articolo 32.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Venittelli 32.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Venittelli 32.1 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 33.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 33.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 33.1 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 34.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Luciano Agostini 34.1. Invita al ritiro degli emendamenti Ciracì 34.2, Schullian 34.3, 34.4 e Ciracì 34.5.

La Commissione approva l'emendamento Luciano Agostini 34.1 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ciracì 34.2, Schullian 34.3, 34.4 si intendono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Luciano Agostini 34.1, mentre l'emendamento Ciracì 34.5 si intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Taricco 9.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 37.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 37.100 e 37.101. Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian

37.1, invitando al ritiro dell'emendamento Ottobre 37.2, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 37.100 (*vedi allegato*) e 37.101 (*vedi allegato*) del relatore, nonché l'emendamento Schullian 37.1 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Ottobre 37.2 lo ritirano.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 38.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 38.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 38.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 39.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, fa presente che sull'emendamento Zanin 39.1 intende rimettersi alla Commissione, ritenendo che il rischio di conflitto di interessi in tale settore sia solo teorico. Invita al ritiro dell'emendamento Benedetti 39.2, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore. Nel rimettersi alla Commissione sull'emendamento Zanin 39.1, fa notare che i membri del Comitato nazionale in questione rappresentano esplicitamente interessi delle diverse categorie, nonché delle imprese del settore e degli enti territoriali. Ritenuto infatti che tale organismo debba rappresentare il luogo di sin-

tesi delle diverse esigenze di cui sono portatori i soggetti del settore, fa peraltro notare che tale organismo non svolge funzioni esecutive ma solo consultive. Pur rilevando che tale questione sarà approfondita dal Governo, ritiene opportuno non inficiare la capacità di azione di tale organismo.

Giorgio ZANIN (PD) ritiene che il suo emendamento 39.1 non incida sulla capacità di azione del Comitato e intende scongiurare ipotesi di conflitto di interesse.

Mino TARICCO (PD) auspica l'approvazione dell'emendamento Zanin 39.1.

Silvia BENEDETTI (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo all'emendamento Zanin 39.1, precisa che il suo gruppo si dichiara contrario a ogni forma di conflitto di interessi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Zanin 39.1 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Benedetti 39.2.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 40.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gallinella 40.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Parentela 40.2, invitando al ritiro degli identici emendamenti Oliverio 40.3 e Ciraci 40.4, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Terrosi 40.5 e Ciraci 40.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 40.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sull'emendamento Benedetti 40.8.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gallinella 40.1 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Parentela 40.2.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritira il suo emendamento 40.3.

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciraci 40.4: si intende che vi abbia rinunciato. Prende atto che il deputato Oliverio sottoscrive l'emendamento Ciraci 40.6.

La Commissione approva gli identici emendamenti Terrosi 40.5 e Ciraci 40.6 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Cenni 40.7 lo riformulano nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 40.7, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Cenni 40.7, così come riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 40.8.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 43.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Romanini 43.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), invitando al ritiro degli emendamenti Ciraci 43.2, Luciano Agostini 43.3 e Schullian 43.4.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luciano AGOSTINI (PD) ritiene che il tema della tutela della denominazione di

origine controllata non debba essere confuso con la salvaguardia della trasparenza dei prodotti. Ritiene paradossale che non si possa specificare sui prodotti la provenienza dai differenti vitigni. Fa altresì notare che l'eventuale approvazione dell'emendamento Romanini 43.1, così come riformulato precluderebbe l'esame del suo emendamento 43.3.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, ritiene che la questione posta dal deputato Luciano Agostini sia meritevole di un approfondimento.

Il viceministro Andrea OLIVERO, pur comprendendo le considerazioni del deputato Luciano Agostini, fa notare che sussistono ragioni connesse al rispetto dei parametri normativi europei che inducono a non ammettere le retroetichettatura. Fa presente inoltre che in tale ambito sussistono esigenze di tutela dei vitigni di pregio. Ritiene pertanto che qualsiasi soluzione, che a suo avviso dovrebbe conciliare l'interesse alla trasparenza con le esigenze sopra citate, a tale problematica vada individuata in ambito europeo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) auspica una pausa di riflessione sulle proposte emendative riferite all'articolo 43.

Luca SANI, *presidente*, propone di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 43.

La Commissione accantona le proposte emendative riferite all'articolo 43.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 44.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 44.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra il suo emendamento 44.1, proponendone una riformulazione (*vedi allegato*).

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, ritiene che la riformulazione proposta dal deputato Schullian sia accettabile.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Schullian 44.1.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 44.1, così come riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 47.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli identici emendamenti Carra 47.1 e Ciracì 47.2, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Capozzolo 47.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ciracì 47.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro degli emendamenti Ciracì 47.5 e Zaccagnini 47.6, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Carra 47.1 lo ritirano. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciracì 47.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ciracì 47.4, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Capozzolo 47.3 (*vedi allegato*) e l'emendamento Ciracì 47.4, così come riformulato (*vedi allegato*).

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di ritirare il suo emendamento 47.5.

Luca SANI, *presidente*, fa notare che l'emendamento Zaccagnini 47.6 si intende precluso dall'approvazione dell'emendamento Ciracì 47.4, così come riformulato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 48.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 48.1, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 48.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Taricco 48.1 (*vedi allegato*) e 48.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53.

Luca SANI, *presidente*, fa notare che tale questione potrà essere approfondita nell'ambito dell'esame in Assemblea.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Schullian 53.3, Taricco 53.1 e 53.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Nicoletti 53.4 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), nonché sull'emendamento Schullian 53.5 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD) fa notare che l'eventuale approvazione dell'emendamento Schullian 53.5, di cui si propone la

riformulazione, determinerebbe un vuoto di controllo al di sotto della soglia dei 10 ettolitri.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Nicoletti 53.4, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Schullian 53.3, Taricco 53.1 e 53.2 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Nicoletti 53.4 e Schullian 53.5 li riformulano nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sulla riformulazione degli emendamenti Nicoletti 53.4 e Schullian 53.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Nicoletti 53.4, così come riformulato (*vedi allegato*) e l'emendamento Schullian 53.5, così come riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 54.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Taricco 54.1 sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD) dichiara di ritirare il suo emendamento 54.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 55.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sani 55.1 a condizione che sia

riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro dell'emendamento Nicoletti 55.2, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Sani 55.1 accettano la riformulazione dell'emendamento.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento Sani 55.1, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Sani 55.1, così come riformulato (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nicoletti 55.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 57.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 57.1, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 57.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Schullian 57.1 (*vedi allegato*) e 57.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 58.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Capozzolo

58.1 e Ciraci 58.2 sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Capozzolo 58.1 lo ritirano. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciraci 58.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 60.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 60.1 sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 60.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 64.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zaccagnini 64.1, Dal Moro 64.2 e Ciraci 64.3. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Romanini 64.4 e Ciraci 64.5 e sull'emendamento Zanin 64.6, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zaccagnini 64.1, Dal Moro 64.2 e Ciraci 64.3 (*vedi allegato*).

Giuseppe ROMANINI (PD) riformula il suo emendamento 64.4 nei termini proposti dal relatore.

Giorgio ZANIN (PD) riformula il suo emendamento 64.6 nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sulla riformulazione degli emendamenti Romanini 64.4 e Zanin 64.6.

La Commissione approva gli emendamenti Romanini 64.4 e Zanin 64.6 così come riformulati (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciracì 64.5: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte che l'emendamento Zanin 64.6 si intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Romanini 64.4.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 65.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 65.1, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ciracì 65.2 e Oliverio 65.4. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Terrosi 65.3 e Ciracì 65.5.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 65.1.

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Ciracì 65.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Ciracì 65.2 e Oliverio 65.4 (*vedi allegato*), nonché

gli identici emendamenti Terrosi 65.3 e Ciracì 65.5 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 69.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 69.1 sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cenni 69.2 e Ciracì 69.3 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita infine al ritiro dell'emendamento Schullian 69.4, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) chiede al relatore di rivedere il parere sul suo emendamento 69.1.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, ritiene che la richiesta del deputato Schullian sia meritevole di considerazione.

Il viceministro Andrea OLIVERO giudica utile una riflessione sulla questione testé posta.

Luca SANI, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Schullian 69.1.

La Commissione accantona l'emendamento Schullian 69.1.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Cenni 69.2, riformulandolo nei termini proposti dal relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i deputati Mongiello e Romanini sottoscrivono l'emendamento Ciracì 69.3, riformulandolo nei termini proposti dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cenni 69.2 e Ciraci 69.3, così come riformulati (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) chiede di accantonare il suo emendamento 69.4 che pone la medesima questione del suo emendamento 69.1.

Luca SANI, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Schullian 69.4.

La Commissione accantona l'emendamento Schullian 69.4.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 74.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 74.3. invita al ritiro degli identici emendamenti Taricco 74.1 e Ciraci 74.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Taricco 74.3.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 74.3 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Taricco 74.1 e Ciraci 74.2 si intendono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Taricco 74.3.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 74.4 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 86.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Cenni 86.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che il presentatore riformula l'emendamento nei termini proposti dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Cenni 86.1 così come riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 87.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 87.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro dell'emendamento Taricco 87.2 sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD) riformula il suo emendamento 87.1 nei termini proposti dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 87.1 così come riformulato (*vedi allegato*).

Mino TARICCO (PD) dichiara di ritirare il suo emendamento 87.2.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 88.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mongiello 88.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i deputati Taricco e Dal Moro sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Mongiello 88.01. Avverte inoltre che nella nuova formulazione porrà in votazione l'articolo aggiuntivo riferendolo all'articolo 86.

Colomba MONGIELLO (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 86.01 (ex 88.01) nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mongiello 88.01, così come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mongiello 86.01 (ex 88.01), così come riformulato (*vedi allegato*).

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.35.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame delle proposte emendative accantonate.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 43 precedentemente accantonate.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, propone una ulteriore riformulazione dell'emendamento Romanini 43.1, auspicando che la questione posta dal deputato Luciano Agostini nel suo emendamento 43.3 sia affrontata dal Governo in ambito europeo.

Luciano AGOSTINI (PD) dichiara di voler ritirare la propria sottoscrizione all'emendamento Romanini 43.1.

Giuseppe ROMANINI (PD) riformula il suo emendamento 43.1 nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Romanini 43.1.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) auspica che la questione avanzata dal deputato Luciano Agostini sia affrontata in Assemblea.

Luciano AGOSTINI (PD) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Romanini 43.1, giudicando troppo generica la riformulazione proposta dal relatore. Ritiene infatti che sia opportuno quantomeno fissare un termine per l'adozione del previsto decreto ministeriale. Fa notare che l'indicazione sull'etichetta dei prodotti dei vitigni di provenienza risolverebbe la questione della loro trasparenza a vantaggio del consumatore.

Gian Pietro DAL MORO (PD), pur ritenendo che la questione posta dal deputato Luciano Agostini sia meritevole di attenzione, invita a riflettere sull'esigenza di garantire forme di comunicazione semplificate, evitando il ricorso a sigle spesso incomprensibili per il consumatore. Ritiene che la riformulazione proposta dal relatore rappresenti un compromesso ragionevole, ritenendo in ogni caso che la questione potrà essere riproposta nel successivo *iter* del provvedimento.

Luciano AGOSTINI (PD) fa notare che la questione da lui posta ha una portata di carattere nazionale e non regionale, giudicando necessario favorire la consapevolezza del consumatore.

Mino TARICCO (PD) ritiene opportuno contemperare da un lato il diritto alla trasparenza delle informazioni per il consumatore, dall'altro le legittime esigenze delle imprese che per anni hanno lavorato per il miglioramento del loro prodotto, fino ad arrivare alla connotazione di pregio salvaguardata dalla denominazione di origine controllata.

Gian Pietro DAL MORO (PD), intervenendo per una precisazione, ribadisce che

la questione posta va approfondita, ma in un quadro di analisi più complessivo che consideri sia le denominazioni di origine controllata che i *brand*.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, pur ritenendo che molte delle questioni testé poste siano meritevoli di approfondimento, invita i deputati a concentrarsi sull'oggetto del provvedimento che, per altro, impone di rispettare i parametri europei. Fa notare che qualsiasi ulteriore approfondimento potrà essere svolto nel successivo *iter*.

Luciano AGOSTINI (PD) dichiara di ritirare la firma dall'emendamento 43.1 Romanini.

La Commissione approva l'emendamento Romanini 43.1, così come riformulato (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ciracì 43.2, Luciano Agostini 43.3 e Schullian 43.4 si intendono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Romanini 43.1, così come riformulato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 69 precedentemente accantonate.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 69.1 e 69.4.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sugli emendamenti Schullian 69.1 e 69.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Schullian 69.1 (*vedi allegato*) e 69.4 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni per il prescritto parere.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 16.05.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, fa presente la relazione consuntiva dà conto in primo luogo delle misure attuative connesse alla riforma della Politica agricola comune e della Politica comune della pesca, soffermandosi in particolare sull'avvio dei regimi di sostegno e dei programmi connessi ai Fondi strutturali (FEASR e FEAMP rispettivamente). Si sofferma quindi sulle principali proposte legislative in corso di esame presso le Istituzioni dell'Unione o in fase di recepimento, dando particolare rilievo ai temi, di cruciale importanza per il sistema Italia, della tutela dei prodotti di qualità in agricoltura e della sostenibilità della pesca, specie quella costiera e artigianale.

In materia di agricoltura, la Relazione si sofferma in primo luogo sugli adempimenti normativi per l'attuazione dei regolamenti di riforma della PAC, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo regime di pagamenti diretti avviato con la presentazione della domanda unica 2015. Il Governo ha inoltre acquisito l'o-

rientamento favorevole della IX Commissione del Senato (Doc. XVIII n. 89) sulla proposta di regolamento che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti (COM (2015) 141) e assicurato la partecipazione al processo di definizione della legislazione europea su questioni orizzontali all'interno dell'OCM unica e al processo di semplificazione, tenendo in considerazione gli impegni assunti in sede parlamentare nazionale e in particolare le risoluzioni conclusive in Commissione agricoltura della Camera dei deputati n. 7-00373 del 16 ottobre 2014 e n. 8-00056 del 15 maggio 2014.

Per quanto concerne i singoli settori, segnala in particolare, per il settore zootecnico, le misure di sostegno al mercato avicolo a seguito di taluni casi di influenza aviaria, e di gestione dell'ammasso privato di carni suine; l'approvazione, nell'ambito del Programma nazionale di sviluppo rurale, di una misura specifica per la tutela della biodiversità animale; l'adozione di un piano di gestione degli allevamenti bovini iscritti al libro genealogico delle cinque razze italiane da carne; la predisposizione di un decreto ministeriale che, nel quadro del regolamento (UE) n. 653/2014, soppressivo del sistema di etichettatura facoltativo e istitutivo di un'etichettatura facoltativa delle carni, consente di riportare in etichetta informazioni diverse da quelle obbligatorie e considerate ad alto valore aggiunto.

Fa quindi presente che, per il settore lattiero-caseario, oltre a garantire la gestione della complessa fase di conclusione del regime delle quote latte – con particolare riferimento alle problematiche legate al superamento della quota nazionale nella campagna 2014-2015 –, il Governo ha dato attuazione al programma europeo « Latte nelle scuole » e al regime temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi, e ha difeso l'impianto normativo nazionale sul divieto di utilizzo di latte concentrato o in polvere nei prodotti lattiero-caseari, oggetto di una procedura di infrazione.

Per il settore cerealicolo-saccarifero, segnala i provvedimenti riguardanti gli

impegni sottoscritti in ambito G20 sull'istituzione del sistema AMIS, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra i maggiori paesi produttori e definire la disponibilità di *stock* di cereali e soia da notificare annualmente alla Commissione europea; mentre, per il settore oleario, segnala i programmi di sostegno volti al miglioramento della qualità e della tracciabilità degli oli d'oliva, oltre a una serie di altre azioni a tutela della qualità e di una corretta informazione dei consumatori.

Ricorda quindi che la relazione si sofferma: sullo sviluppo rurale, sottolineando le intense attività a supporto delle autorità di gestione regionali nella fase di chiusura della programmazione 2007-2013 e sull'approvazione del programma nazionale per il 2014-2020 (decisione C (2015) 8312), per un importo complessivo di 2 miliardi e 100 milioni, dedicati alla gestione del rischio in agricoltura, alle infrastrutture irrigue e alla biodiversità animale; sulle agro-energie, dove l'impegno, in attuazione della direttiva n. 28/2009 sulle energie rinnovabili e del pacchetto clima-energia 2030, si è concentrato sull'incremento dell'efficienza energetica nel settore primario e sulla diffusione e razionalizzazione delle fonti agricole rinnovabili; sui meccanismi di monitoraggio delle emissioni del settore agricolo, dove, in applicazione del regolamento n. 525/2013, il Governo ha lavorato alla definizione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli stessi (cd. *Burden sharing*); sugli OGM, per i quali viene data evidenza all'emanazione, al termine di negoziati coordinati dalla Presidenza italiana, della direttiva 2015/412/UE, la quale consente agli Stati membri la possibilità di limitare o vietare la coltivazione nel proprio territorio degli OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 o della direttiva 2001/18/CE, e detta misure transitorie per l'applicazione di limitazioni o del divieto per gli OGM autorizzati, in corso di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima del 2 aprile 2015.

Una parte consistente del capitolo relativo all'agricoltura è dedicata al settore

dei prodotti di qualità. Il Governo ha profuso un impegno significativo sia all'adozione dei regolamenti delegati e di esecuzione del regolamento n. 1308/2013 (cd. regolamento OCM unica) in materia di protezione delle DOP e delle IGP dei vini, sia a livello di accordi bilaterali, regionali e plurilaterali, al fine di garantire, ove possibile, un riconoscimento delle indicazioni geografiche e la massima tutela da fenomeni di contraffazione e pirateria.

L'Italia ha visto riconosciute 7 denominazioni (DOP o IGP) nell'ambito dei prodotti agroalimentari a denominazione d'origine e sono state registrate 15 modifiche dei disciplinari di produzione di denominazioni già esistenti, nonché 45 per vini DOP e IGP.

È stata inoltre avviata la predisposizione del decreto recante le condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», in applicazione del regolamento n. 1151/2012. Il Governo ha infine profuso un particolare impegno nell'esame della proposta di riforma del settore dell'agricoltura biologica (COM (2014) 180), per il quale i negoziati, dopo una lunga fase di stallo, hanno ripreso slancio, con il raggiungimento di un accordo politico a giugno all'interno del Consiglio agricoltura e l'approvazione con emendamenti del Parlamento europeo nella sessione di ottobre.

La relazione si sofferma infine sul tema dei controlli ufficiali, sottolineando come, in tema di verifica della conformità dei prodotti alimentari siano stati segnalati 102 casi di abusi di indicazioni geografiche protette a carico di 16 prodotti, nonché 550 casi alle piattaforme web Alibaba e E-bay a tutela delle produzioni di qualità. Le procedure concluse con successo, vale a dire con la rimozione dal web del prodotto irregolare o con il ritiro del prodotto dal mercato, sono state più del 70 per cento del totale.

Sono stati compiuti inoltre circa 7000 controlli – anche da parte del Corpo forestale dello Stato, culminati nell'accertamento di 194 reati, la denuncia di 266 persone, l'irrogazione di oltre 1200 sanzioni amministrative per un valore di

quasi due miliardi e il sequestro di 85 tonnellate di prodotti e 5523 ettolitri di bevande, per un valore presunto di circa 4,5 miliardi di euro.

Per quanto concerne il settore della pesca, l'attività del Governo si è concentrata in primo luogo sulle riforme della Politica comune (PCP), a partire dal regolamento cd. «omnibus» (n. 812 del 20 maggio 2015), che ha richiesto una serie di interventi di riallineamento del quadro normativo nazionale. Il Governo ha inoltre esaminato e discusso varie proposte di regolamenti concernenti le misure tecniche e di gestione della pesca, e ha partecipato a negoziati e rinnovi di protocolli di accordi tra Unione europea e Paesi terzi. Informazioni più dettagliate sono fornite, tra l'altro, per quanto concerne la proposta di regolamento relativa alle misure di gestione e conservazione delle specie di acque profonde (giunta a un testo di compromesso da parte della Presidenza di turno), e la proposta di regolamento recante la trasposizione nel diritto dell'Unione delle raccomandazioni approvate in seno alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), nonché sulla proposta sui contingenti tariffari a favore del mercato unionale, che stabilisce il quantitativo di specie ittiche da immettere sul mercato per consentire un più regolare approvvigionamento delle industrie.

Ricorda poi, con specifico riferimento alla risoluzione – Doc. XVIII n. 85 – approvata il 21 gennaio 2015 dalla IX Commissione del Senato e relativa a una consultazione sulle possibilità di pesca nel 2015, il Governo ha avviato le procedure per individuare le specie target che identificano le attività di pesca, in previsione dell'obbligo di sbarco che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento n. 1380/2013.

Osserva infine che particolare rilievo è dato, nella relazione: alla ricerca scientifica nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura, preziosa per perseguire gli obiettivi di sostenibilità del settore, anche in ottemperanza a tutte le indica-

zioni comunitarie che richiedono supporto scientifico e programmazione (Piani di gestione) impossibili da predisporre senza basi scientifiche formalmente riconosciute dagli organi scientifici europei; all'approvazione, da parte della Commissione, del programma operativo nazionale unico per il FEAMP (con decisione n. C(2015)8452), nel quale è prevista l'attivazione di tutte le priorità dell'Unione europea individuate dall'articolo 6 del regolamento n. 508/2014, e in particolare la promozione di una pesca e di un'acquacoltura sostenibili e dell'attuazione della PCP, l'aumento dell'occupazione e della coesione territoriale, misure per favorire la commercializzazione e la trasformazione e a sostegno delle piccole e medie imprese del settore. In allegato al PON pesca è stato inoltre presentato alla Commissione europea un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale, con interventi finalizzati alla difesa dell'occupazione, al ricambio generazionale, alla salvaguardia delle tradizioni locali nonché allo start-up di nuove imprese; allo svolgimento a Milano, nel maggio 2015, della riunione plenaria della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM), in occasione della quale è stata istituita una task force incaricata di sviluppare una « strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero » e sono

state approvate due raccomandazioni che prevedono l'istituzione di altrettanti piani di gestione, relativi alla pesca dei piccoli pelagici nell'Adriatico e le attività di pesca delle specie demersali nel Canale di Sicilia.

Si riserva infine di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Luca SANI, presidente, Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.

ALLEGATO

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Al comma 1, dopo la parola: economica aggiungere la seguente: ambientale.

1. 1. Cenni, Oliverio.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: e di sperimentazione aggiungere le seguenti: e conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono,.

5. 1. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo.

ART. 6.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Con il medesimo decreto viene disposto che i proventi delle sanzioni, di cui all'articolo 69, possono essere utilizzati per promuovere progetti mirati per la tutela e la valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani.

6. 1. Cenni, Oliverio.

ART. 7.

Al comma 4, dopo la parola fascicolo aggiungere la seguente: aziendale e, al comma 9, sostituire le parole: Con decreto

di cui all'articolo 5, comma 1 *con le seguenti: Con apposito decreto del Ministero.*

7.100. Il Relatore.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle distillerie, degli acetifici degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione: a) dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri.

3. La planimetria è corredata di una legenda riportante, per ogni recipiente di capacità superiore a 10 ettolitri, il codice alfanumerico identificativo e la capacità.

4. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, la planimetria è inviata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.

5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati nonché le successive variazioni, anche con modalità telematiche.

6. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, quale l'installazione o l'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, è comunicata all'ufficio territoriale. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, la comunicazione è effettuata tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC.

7. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

8. 1. (nuova formulazione) Oliverio, Taricco, Romanini, Luciano Agostini, Terrosi.

ART. 9.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizio-

nale vivace, per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini purché individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 34, comma 2, lettera e), aggiungere dopo le parole: le relative restrizioni le seguenti: compreso lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione.

9. 1. (nuova formulazione) Taricco, Romanini, Luciano Agostini, Cenni, Mongiello.

ART. 11.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge e, successivamente, ogni anno il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali rivede, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. 1. (nuova formulazione) Oliverio, Zanin, Luciano Agostini.

ART. 12.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1000 hl l'anno.

12. 1. (nuova formulazione) Benedetti, Parentela, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo.

ART. 13.

Sopprimere il comma 4.

13. 4. Ciraci, Oliverio.

ART. 14.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini è consentita anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere *b), c), d)* e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d)* nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché esse rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

14. 1. Bargerò, Romanini, Oliverio.

ART. 18.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in bottiglia e in sopprimere la parola: grandi.

18. 100. Il Relatore.

ART. 19

Sostituire la rubrica: (Vino biologico) con la seguente: (Prodotti vitivinicoli biologici).

19. 100. Il Relatore.

ART. 22.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla vigente normativa dell'Unione europea con le seguenti: dal Regolamento (CE) n. 606/

2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.

22. 1. Parentela, Benedetti, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Lupo.

Al comma 1, sopprimere le parole: da stabilire con Decreto del Ministro.

22. 100. Il Relatore.

ART. 23.

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: microscopica con la seguente: microbiologica.

23. 100. Il Relatore.

ART. 24.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: microscopica con la seguente: microbiologica.

24. 100. Il Relatore.

ART. 28.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Fatti salvi i casi previsti nei disciplinari, non è ammesso il riferimento a unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone.

*** 28. 1.** (nuova formulazione) Taricco, Luciano Agostini, Terrosi, Dal Moro.

*** 28. 2.** (nuova formulazione) Ciraci, Oliverio.

ART. 30.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione». La menzione «gran selezione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione».

* **30. 2.** Zaccagnini.

* **30. 3.** Ciraci, Oliverio.

ART. 32.

Al comma 1 sostituire le parole: da almeno 10 anni con le seguenti: da almeno 5 anni.

32. 1. Venittelli, Zanin.

ART. 33.

Al comma 1, sostituire le parole: due campagne vitivinicole con le seguenti: quattro campagne vitivinicole.

33. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 34.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti, per i vini

frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o della resa massima di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le Regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 40 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 38, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DO, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto

della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.

34. 1. Luciano Agostini, Terrosi, Romanini.

ART. 37.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: formale.

37. 100. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole della denominazione di origine con le seguenti: del riferimento geografico originario e, al comma 9, sopprimere la parola: temporaneo.

37. 101. Il Relatore.

Al comma 7, dopo le parole: purché ammesse per la medesima DOP aggiungere le seguenti: anche se riferibili a sottozona diversa.

37. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 38.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Per i vini DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di

produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato.

38. 100. Il Relatore.

ART. 39.

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

l) l'incarico di membro effettivo del Comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.

39. 1. Zanin, Dal Moro, Oliverio, Cova, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Romanini, Mongiello, Capozzolo, Luciano Agostini, Terrosi.

ART. 40.

Al comma 3, lettera a) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

40. 1. Gallinella, Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Gagnarli, Lupo.

Sopprimere il comma 12.

**** 40. 5.** Terrosi, Carra.

**** 40. 6.** Ciraci.

All'articolo 40, dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis) i consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in sinergia con Enti ed

Organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo.

40. 7. (nuova formulazione) Cenni, Olive-
rio.

ART. 43.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

1. Dalla data di iscrizione nel « registro delle DOP e IGP » della Commissione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, le unità geografiche più grandi, le sottozone e le unità geografiche più piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e nella presente legge.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma I è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non consentito dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.

3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP:

a) i prodotti elencati all'articolo 42, comma 2, lettere a), b), c);

b) le altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con Codice NC ex 2206 all'Allegato I parte XXIV, sezione 1, del Regolamento UE n. 1308/2013.

4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di denominazione di origine o di indicazione geografica, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico « x », ed in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.

5. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e alla presente legge, le ulteriori disposizioni relative all'impiego al di fuori delle relative denominazioni dei nomi delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di denominazioni di origine, o indicazioni geografiche, menzioni tradizionali e i predetti termini geografici e indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP sono definite con apposito decreto del Ministro.

5-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto da differenti vitigni.

6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, al fine di indicare la

collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica, può figurare nella etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP/IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve ed alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per la predetta finalità ed alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, commi 2 e 4, riportare nell'etichettatura e presentazione di prodotti di DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.

7. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una qualsiasi indicazione relativa ai vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

8. È consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 40, comma 4. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.

9. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 12 nei seguenti casi:

a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;

b) qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta sia riportato:

1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 55;

2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

43. 1. *(ulteriore nuova formulazione)* Romanini.

ART. 44.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 15 per cento, con le seguenti: superiore al 15 per cento.

44. 1. *(nuova formulazione)* Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 47.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8) I consorzi di tutela, di cui all'articolo 40, oppure in loro assenza le regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto di cui al comma 7. Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi infor-

matici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ogni singolo recipiente immesso sul mercato.

47. 3. Capozzolo, Luciano Agostini, Terrosi.

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche, nonché le modalità applicative, dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi individuati al comma 8 del presente articolo.

47. 4. (nuova formulazione) Ciraci, Mongiello.

ART. 48.

Al comma 2 sopprimere la parola: successiva.

48. 1. Taricco.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

48. 100. Il Relatore.

ART. 53.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere, *con la seguente:* è.

53. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, dopo le parole: e comunque almeno una volta all'anno., *aggiungere le seguenti:* Negli stabilimenti con produzione inferiore a 20 hl la registrazione è prevista con cadenze temporali e modalità semplificate.

53. 1. Taricco.

Al comma 3, sopprimere le parole: compresi gli aceti che utilizzano denominazioni di origine nella loro denominazione, nomi di varietà, nomi geografici DOP e IGP di cui all'articolo 55.

53. 4. (nuova formulazione) Nicoletti, Fauttilli, Oliverio.

Al comma 3, dopo le parole: di varietà, nomi geografici DOP o IGP di cui all'articolo 55., *aggiungere le seguenti:* Le registrazioni dovranno altresì assicurare la tracciabilità dei prodotti ai fini del corretto inserimento in etichetta delle indicazioni di cui all'articolo 54, comma 3.

53. 2. Taricco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Non sono obbligati alla tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua complessiva inferiore a 10 ettolitri di aceto.

53. 5. (nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 55.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1) Nella denominazione di vendita di un aceto di vino può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP a condizione che l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente a partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai sensi degli articoli 64 e 65, comma 1. È in ogni caso vietato l'uso dei termini « DOC », « DOP », « DOCG » e « IGT » o « IGP » in sigla o per esteso.

Conseguentemente, al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: È in ogni caso vietato l'uso dei termini DOP e IGP in sigla o per esteso.

55. 1. (nuova formulazione) Sani, Capozzolo.

ART. 57.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Conseguentemente all'articolo 89 aggiungere, in fine, le seguenti parole: il comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

57. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si interfacciano alla banca dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, pubblicato sul sito istituzionale del ministero medesimo.

57. 100. Il Relatore.

ART. 64.

Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: quadriennale, con la seguente: triennale.

* **64. 1.** Zaccagnini.

* **64. 2.** Dal Moro, Zanin, Oliverio, Cova, Romanini, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Capozzolo, Luciano Agostini, Terrosi.

* **64. 3.** Ciraci.

Sostituire i commi 13, 14 e 15 con il seguente:

13. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta e ogni utilizzatore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della denominazione d'origine o indicazione geografica sia immesso nel sistema di controllo di più strutture di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo individuare la struttura responsabile di tutte le attività di certificazione e controllo e attuare l'interscambio delle informazioni attraverso una base dati condivisa. In caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola; in caso di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata

dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico.

**** 64. 4.** (nuova formulazione) Romanini, Taricco, Terrosi.

**** 64. 6.** (nuova formulazione) Zanin, Dal Moro, Oliverio, Cova, Romanini, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Mongiello, Terrosi.

ART. 65.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Presso il Comitato di cui all'articolo 39 è istituita la commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.

Conseguentemente al comma 6, dopo le parole: di cui al comma 3, *aggiungere le parole:* e la commissione di cui al comma 4.

*** 65. 2.** Ciraci, Mongiello.

*** 65. 4.** Oliverio, Taricco, Carra.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:

a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;

b) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 hl e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl.

Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;

c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;

d) per le operazioni di prelievo dei campioni;

e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DOC attestato da parte di un laboratorio autorizzato;

f) la definizione delle tolleranze consentite tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) del presente comma e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.

**** 65. 3.** Terrosi, Luciano Agostini, Carra.

**** 65. 5.** Ciraci.

ART. 69.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

69. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4, sostituire le parole: e non accede a nessun regime di aiuti o misura di sostegno comunitaria per due anni *con le seguenti:* e non accede alle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

*** 69. 2.** (nuova formulazione) Cenni, Oliverio.

*** 69. 3.** (nuova formulazione) Ciraci, Mongiello, Romanini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

69. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 74.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.

74. 3. Taricco, Mongiello.

Al comma 8, sostituire le parole: codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 7, con le seguenti: codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8.

74. 4. Taricco.

ART. 86.

Al comma 6, dopo la parola: consumatori, aggiungere le seguenti: e le regioni e gli enti locali.

86. 1. (nuova formulazione) Cenni, Oliverio.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

ART. 86-bis.

(Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla Disciplina delle « strade del vino »).

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le strade dei vini, non cucinate contestuale alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le « Strade del Vino » di cui alla presente legge previa presentazione al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.

3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma 3-bis, deve comunque rima-

nere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle «Strade del Vino».

3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma *3-bis*, non si applicano le norme «sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi» di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».

86. 01. (*ex* 88.01) Mongiello, Ginefra, Michele Bordo, Vico, Pelillo, Grassi, Ventrucelli, Losacco, Capone, Montroni, Mognato, Mazzoli, D'Arienzo, Naccarato, Rotta, Morani, Lodolini.

ART. 87.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per lo smaltimento di etichette presenti in azienda dichiarate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, è autorizzato l'utilizzo di etichette rispondenti alle norme precedentemente in vigore.

87. 1. (*nuova formulazione*) Taricco.